

PS10438 - MANIPOLAZIONE DISPOSITIVI CONTACHILOMETRI AUTO USATE

Provvedimento n. 27780

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA dell'8 maggio 2019;

SENTITO il Relatore Professor Michele Ainis;

VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante "Codice del Consumo" e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo);

VISTO il "Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie" (di seguito, Regolamento), adottato dall'Autorità con delibera del 1° aprile 2015;

VISTI gli atti del procedimento;

I. LA PARTE

1. Auto S.M.A. S.r.l. (di seguito, anche "Auto SMA"), in qualità di professionista, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera b), del Codice del Consumo.

La società è attiva nella distribuzione commerciale plurimarca di autoveicoli, ricambi e accessori.

L'impresa ha realizzato nell'ultimo bilancio disponibile, relativo al 2017, un fatturato di circa 344.805 euro.

II. LA PRATICA COMMERCIALE

2. Il procedimento concerne il comportamento posto in essere dal professionista, consistente nell'aver commercializzato delle autovetture usate senza effettuare i dovuti controlli sul loro chilometraggio di percorrenza, ingannando i consumatori circa il chilometraggio effettivo di alcuni autoveicoli messi in vendita, allo scopo di aumentarne il relativo valore commerciale.

III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO

1) L'iter del procedimento

3. Sulla base di una segnalazione della Polizia di Stato di Roma - sottosezione Polizia Stradale di Albano Laziale del 30 giugno 2017,¹ successivamente integrata in data 14 luglio 2017² e 13 novembre 2017³ attraverso evidenze documentali, in data 13 febbraio 2019 è stato comunicato alla Parte l'avvio del procedimento istruttorio per possibile violazione degli articoli 20, comma 2, e 21, comma 1, lettera b) e d), del Codice del Consumo. In tale sede si è ipotizzato che la condotta posta in essere da Auto S.M.A. S.r.l. fosse suscettibile di integrare una pratica commerciale scorretta in relazione all'ingannevolezza delle informazioni rese circa l'effettiva percorrenza chilometrica degli autoveicoli usati offerti e messi in vendita, al fine di elevarne fittiziamente il valore commerciale. In sede di avvio del procedimento è stata anche formulata una richiesta di informazioni con particolare riferimento ai contratti relativi all'acquisto e successiva rivendita da parte di Auto S.M.A. S.r.l. ed al chilometraggio effettivo degli autoveicoli messi in vendita.

4. In data 26 marzo 2019 è stata comunicata al professionista la data di conclusione della fase istruttoria, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del Regolamento.

5. Il professionista non ha fornito alcuna risposta alle informazioni richieste, né ha trasmesso alcuna comunicazione nel corso del procedimento.

2) evidenze acquisite

6. In sede di svolgimento del procedimento istruttorio è stata acquisita ed esaminata documentazione attinente la commercializzazione, da parte di Auto SMA, di alcuni autoveicoli usati nel periodo compreso tra il dicembre 2016 e il maggio 2017 concernente, in particolare, una pluralità di denunce e documentazione di società concessionarie (precedenti proprietarie di autoveicoli usati venduti ad Auto SMA).

In particolare, dall'esame della documentazione fornita dalla Polizia di Stato di Roma nel giugno 2017, così come successivamente integrata nel luglio e nel novembre 2017, risulta che il professionista abbia fornito informazioni ingannevoli sulla reale percorrenza chilometrica di alcuni autoveicoli usati messi in vendita nel territorio italiano, come di seguito precisato.

7. L'autoveicolo usato **Alfa Romeo Giulietta** (targata EM198WD) è stato venduto ad un consumatore nel gennaio 2017 al prezzo di 11.500 euro con chilometraggio dichiarato da Auto SMA, al momento della vendita di 76.000 km

¹ [Cfr. doc. n. 1 indice fascicolo.]

² [Cfr. doc. n. 3 indice fascicolo.]

³ [Cfr. doc. n. 4 indice fascicolo.]

circa in luogo di quello effettivo, corrispondente a 101.806 km. In particolare, secondo le evidenze probatorie, l'autovettura in questione era stata precedentemente venduta dalla società Leasys S.p.A. alla società Auto S.M.A. S.r.l. con un chilometraggio pari a 101.806 km⁴.

8. L'autoveicolo usato **Fiat Fiorino** (targata EM473BY), è stato venduto a Teknoedil S.r.l.s. nel dicembre 2016 al prezzo di euro 6.500 con chilometraggio dichiarato al momento della vendita di 95.212 km circa in luogo di quello effettivo corrispondente a 179.668 km. In particolare, dalle evidenze acquisite⁵, emerge che l'autovettura in questione era stata precedentemente venduta dalla società Leasys S.p.A. ad Auto SMA con un chilometraggio pari a 179.668 km.

9. L'autoveicolo usato **Citroen C3** (targata DR446VX) è stato venduto da Auto SMA ad un consumatore nel gennaio 2017 al prezzo di 3.690 euro con chilometraggio dichiarato al momento della vendita di 85.000 km circa in luogo di quello effettivo corrispondente a 157.000 km. In particolare, secondo quanto emerge dalle evidenze probatorie acquisite, l'autovettura in questione era stata venduta dalla società concessionaria Rosati Auto S.r.l. nel settembre 2016 ad AUTO SMA con un chilometraggio indicato nel relativo modulo contrattuale di vendita pari a 157.000 km⁶.

10. L'autoveicolo usato **Fiat Panda** (targato EH754GG) è stato venduto da Auto SMA ad un consumatore nel maggio 2017 al prezzo di 5.500 euro con chilometraggio dichiarato al momento della vendita di 80.000 km circa in luogo di quello effettivo corrispondente a 158.07 km. In particolare, dalle evidenze probatorie agli atti emerge che l'autoveicolo in questione era stato precedentemente venduto ad AUTO SMA nel giugno 2016 dalla società ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.p.A. a socio unico con un chilometraggio indicato nella relativa fattura di vendita pari a 158.07 km⁷.

11. L'autoveicolo usato **Mini Cooper** (targato EK423JN) è stato venduto da Auto SMA ad un consumatore nel dicembre 2016 al prezzo di euro 14.000 con chilometraggio dichiarato al momento della vendita di 92.500 km circa in luogo di quello effettivo corrispondente a 143.141 km. Dalla documentazione fornita dalla Polizia di Stato di Roma⁸ emerge che tale autoveicolo era stato precedentemente ceduto in permuta nell'ottobre 2016 da parte di un consumatore alla società Autocentri Balduina S.r.l., e che all'atto di cessione il relativo contachilometri registrava un chilometraggio pari a 143.141 km. Successivamente, Autocentri Balduina S.r.l. provvedeva a vendere l'autoveicolo in questione ad Auto SMA che, a sua volta, vendeva ad un consumatore finale nel dicembre 2016 dichiarando un chilometraggio notevolmente inferiore, pari a 92.500 km.

12. L'autoveicolo usato **Citroen C1** (targato DE209EC) è stato oggetto di compravendita tra Auto SMA e un consumatore nel dicembre 2016 al prezzo di 4.350 euro, con chilometraggio dichiarato da Auto SMA al momento della vendita di 68.000 km circa in luogo di quello effettivo corrispondente a 124.530 km. In particolare, dalla documentazione probatoria agli atti⁹, emerge che, nell'ottobre 2016, la società ECO LIRI S.p.A. aveva venduto l'autoveicolo in questione ad AUTO SMA e nella relativa fattura di vendita era indicato un chilometraggio pari a 124.530 km¹⁰.

13. L'autoveicolo usato **VW Golf** (targato ES305RJ) è stato venduto da Auto SMA ad un consumatore nel marzo 2017 al prezzo di euro 14.500 con chilometraggio dichiarato al momento della vendita di 106.353 km circa in luogo di quello effettivo corrispondente, quanto meno, a 160.000 km. Dalla documentazione probatoria agli atti¹¹ emerge che tale autoveicolo era stato ceduto in permuta nell'ottobre 2016 da parte di un consumatore alla società Autocentri Balduina S.r.l. e che, all'atto di cessione, il relativo contachilometri registrava un chilometraggio pari a 160.000 km.

3) Le argomentazioni difensive della Parte

14. La Parte non ha presentato alcuna memoria difensiva nel corso del procedimento.

IV. VALUTAZIONI CONCLUSIVE

15. La condotta posta in essere da Auto S.M.A. S.r.l., consistente nella commercializzazione ai consumatori finali di autoveicoli usati con chilometraggio ribassato rispetto a quello reale, fornendo ai consumatori acquirenti informazioni non veritiere in merito agli effettivi chilometri percorsi dagli autoveicoli al momento della compravendita, costituisce una pratica commerciale scorretta, in violazione dell'articolo 21, comma 1, lettere b) e d), del Codice del Consumo.

16. Dalla documentazione acquisita agli atti del procedimento emerge che Auto S.M.A. S.r.l. ha commercializzato, a decorrere dal dicembre 2016 fino ad almeno il maggio 2017, alcuni autoveicoli usati a marchio Alfa Romeo, FIAT, Citroen, Mini, Volkswagen, con chilometraggio inferiore rispetto a quello realmente effettuato da tali vetture. Gli elementi documentali raccolti in sede istruttoria dimostrano il ruolo assunto dal professionista, il quale ha ingannato i

⁴ [Cfr. doc. n. 4 contenente la dichiarazione rilasciata dalla stessa società venditrice Leasys S.p.a. alla Polizia Stradale di Albano Laziale, che attesta un chilometraggio superiore a quello dichiarato da Auto SMA al momento della vendita al consumatore finale.]

⁵ [Cfr. supra nota 4.]

⁶ [Cfr. doc. n. 4 sopra cit.]

⁷ [Cfr. doc. n. 4 sopra cit.]

⁸ [Cfr. doc. n. 4 sopra cit.]

⁹ [Cfr. doc. n. 4 sopra cit..]

¹⁰ [Cfr. doc. n. 4 sopra cit..]

¹¹ [Cfr. doc. n. 4 sopra cit..]

consumatori aumentando il valore commerciale di tali autovetture, ottenendo conseguentemente ai loro danni un indebito vantaggio economico in relazione al prezzo finale di vendita.

17. In particolare, la copiosa documentazione trasmessa dalla Polizia di Stato di Roma, costituita tra l'altro da verbali, fatture di compravendita e contratti, dimostra che le citate autovetture oggetto di compravendita, Alfa Romeo Giulietta, Fiat Fiorino e Fiat Panda, Citroen C1 e C3, Mini Cooper e Volkswagen, hanno subito un'alterazione consistente del chilometraggio indicato sulla strumentazione di tali autoveicoli (contachilometri) con l'indicazione di un chilometraggio notevolmente inferiore rispetto a quello reale ai danni dei consumatori finali.

18. Si rileva che in un settore come quello della compravendita di auto usate il professionista era tenuto ad appurare che, al momento della vendita ai consumatori finali, il contachilometri installato sulle autovetture non fosse stato manomesso e che la percorrenza chilometrica ivi indicata fosse corrispondente a quella reale.

Nel caso di specie Auto SMA, secondo quanto chiaramente dimostrato da tutte le evidenze documentali sopra richiamate per tutti i veicoli interessati dal procedimento in oggetto, ha agito in palese contrasto con gli obblighi che era tenuto ad osservare, trasmettendo informazioni ingannevoli all'atto di vendita ai consumatori acquirenti senza adottare alcun controllo necessario a verificare il chilometraggio realmente effettuato da tali autoveicoli.

19. Si sottolinea che, all'atto di acquisto di un autoveicolo usato, la percorrenza chilometrica complessiva indicata nel contachilometri costituisce uno dei principali elementi di valutazione di convenienza dell'offerta dal punto di vista economico da parte dei potenziali acquirenti; gli effetti pregiudizievoli per le scelte di acquisto dei consumatori causati da tale condotta scorretta non possono che essere, dunque, ritenuti di particolare rilevanza.

20. La condotta posta in essere da Auto SMA, inoltre, appare idonea a generare effetti pregiudizievoli per i consumatori acquirenti non solo al momento dell'acquisto degli autoveicoli quanto anche successivamente, poiché i soggetti che hanno acquistato gli autoveicoli usati il cui chilometraggio è stato artificialmente ridotto rispetto a quello realmente raggiunto, dispongono di veicoli che non solo hanno un valore di mercato notevolmente inferiore rispetto a quello corrisposto, ma possono presentare la necessità di una manutenzione e di una frequenza di controlli tecnici non prevedibili all'atto di acquisto, quanto meno necessaria in relazione all'effettivo chilometraggio più elevato e artificialmente celato.

21. In conclusione, sulla base delle considerazioni che precedono, ed alla luce di quanto emerso dalla documentazione acquisita nel corso del procedimento istruttorio, la pratica commerciale descritta al punto II - consistente nella vendita ai consumatori di autoveicoli usati con un chilometraggio inferiore a quello reale fornendo a tali acquirenti informazioni non veritiere in merito ai chilometri effettivi raggiunti dagli autoveicoli al momento della vendita - risulta ingannevole in violazione dell'articolo 21, comma 1, lettere *b*) e *d*), del Codice del Consumo. Tale pratica, infatti, ingenera nei consumatori acquirenti un falso affidamento in ordine ad una caratteristica importante ai fini della valutazione economica delle vetture usate, ossia l'effettiva percorrenza chilometrica, facendogli assumere in tal modo decisioni di natura commerciale che non avrebbe altrimenti assunto.

V. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE

22. Ai sensi dell'articolo 27, comma 9, del Codice del Consumo, con il provvedimento che vieta la pratica commerciale scorretta, l'Autorità dispone l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 5.000.000 euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione.

23. In merito alla quantificazione della sanzione deve tenersi conto, in quanto applicabili, dei criteri individuati dall'articolo 11 della legge n. 689/81, in virtù del richiamo previsto all'articolo 27, comma 13, del Codice del Consumo: in particolare, della gravità della violazione, dell'opera svolta dall'impresa per eliminare o attenuare l'infrazione, della personalità dell'agente, nonché delle condizioni economiche dell'impresa stessa.

24. Con riguardo alla gravità della violazione si tiene conto, nella fattispecie in esame, della dimensione economica di Auto S.M.A. S.r.l. che ha realizzato nell'ultimo bilancio disponibile, relativo al 2017, un fatturato di circa 344.805 euro.

25. Sempre sotto il profilo della gravità occorre considerare che la prospettazione di un'erronea percorrenza chilometrica delle autovetture usate vendute deriva da una pratica commerciale scorretta adottata dal professionista in violazione dei propri obblighi professionali in merito alla verifica delle condizioni tecniche dei veicoli usati.

Tale pratica è suscettibile di ingenerare un effetto ingannatorio ai consumatori, clienti finali della compravendita, nonché è idonea a provocare un notevole pregiudizio economico per tali consumatori, basandosi la scelta di tali autoveicoli su tale elemento informativo centrale ai fini della decisione di acquisto.

26. Per quanto riguarda la durata della violazione, dagli elementi disponibili in atti risulta che la pratica commerciale è stata posta in essere da Auto S.M.A. S.r.l. quanto meno a decorrere dal dicembre 2016 fino al maggio 2017¹², periodo durante il quale il professionista ha posto in vendita autovetture con indicazione di un chilometraggio non veritiero ed ha omesso di effettuare in modo sistematico e continuativo i necessari controlli sul chilometraggio effettivo dei veicoli messi in vendita.¹³

¹² [Cfr. doc. n. 1, n. 3 e n. 4 sopra cit..]

¹³ [In tal senso cfr. sentenza TAR Lazio del 9 maggio 2012 n. 4201 confermata dalla sentenza CdS del 14 gennaio 2019, n. 320 in cui, con riferimento ad una fattispecie simile, il TAR ha affermato che la durata dell'illecito va apprezzata "esclusivamente in ragione del periodo di tempo per il quale la condotta contra legem risulta essersi protratta".]

27. Sulla base di tali elementi, si ritiene di determinare l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile ad Auto S.M.A. S.r.l. nella misura di 30.000 € (trentamila euro).

RITENUTO, pertanto, sulla base delle considerazioni suesposte, che la pratica commerciale in esame risulta scorretta ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettere *b)* e *d)*, del Codice del consumo, in quanto consistente nell'aver commercializzato autoveicoli usati che indicavano nel quadro strumenti un chilometraggio inferiore rispetto a quello effettivo allo scopo di aumentarne il valore commerciale, fornendo ai consumatori acquirenti informazioni non veritiere in merito agli effettivi chilometri raggiunti da tali autoveicoli al momento della compravendita;

DELIBERA

a) che la pratica commerciale descritta al punto II del presente provvedimento, posta in essere dalla società Auto S.M.A. S.r.l., costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una pratica commerciale scorretta ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettere *b)* e *d)*, del Codice del consumo, e ne vieta la diffusione o continuazione;

b) di irrogare alla società Auto S.M.A. S.r.l. una sanzione amministrativa pecuniaria di 30.000 € (trentamila euro).

Le sanzioni amministrative irrogate devono essere pagate entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, utilizzando i codici tributo indicati nell'allegato modello F24 con elementi identificativi, di cui al Decreto Legislativo n. 241/1997.

Il pagamento deve essere effettuato telematicamente con addebito sul proprio conto corrente bancario o postale, attraverso i servizi di *home-banking* e CBI messi a disposizione dalle banche o da Poste Italiane S.p.A., ovvero utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, disponibili sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it.

Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.

Dell'avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all'Autorità attraverso l'invio della documentazione attestante il versamento effettuato.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Ai sensi dell'articolo 27, comma 12, del Codice del Consumo, in caso di inottemperanza al provvedimento, l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lettera *b)*, del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'articolo 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE
Filippo Arena

IL PRESIDENTE *f.f.*
Gabriella Muscolo